



Atto Dirigenziale n° 1182/2025

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 846/2025**

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE SP 65 "BAGNOLO MELLA - GHEDI".- FASCICOLO 2025/101 ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, DIVIETO DI SORPASSO E RIDUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMA A SCALARE A 30 KM/H DAL KM 1+000 AL KM 1+100, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNOLO MELLA.

IL FUNZIONARIO E.Q.

Richiamati:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 2 maggio 2023 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- Le determinazioni dirigenziali n. 1839/2024 e n. 1887/2024 con le quali sono state conferite le Elevate Qualificazioni;

Premesso che:

- La Società Autovia Padana s.p.a. con sede a Tortona (AL) in via Strada Provinciale della Lomellina n. 3/13, ha richiesto in data 07/04/2025, l'emissione di ordinanza d'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, il divieto di sorpasso e riduzione del limite di velocità massima a scalare a 30 km/h sulla tratta di SP 65 "BAGNOLO MELLA - GHEDI", che si estende dal km 1+000 al km 1+100, nel territorio comunale di Bagnolo Mella, dalle ore 07:00 del giorno 14/04/2025 fino alle ore 20:00 del giorno 18/04/2025, per eseguire i lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione del sovrappasso autostradale;

Considerato che:

- Al fine di consentire l'esecuzione dei lavori, si rende necessaria l'emissione di ordinanza atta a regolamentare temporaneamente la circolazione sulla SP 65 "BAGNOLO MELLA - GHEDI" in relazione alle esigenze di sicurezza del cantiere e degli utenti in transito;

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Che in entrambi i sensi di marcia della tratta di SP 65 "BAGNOLO MELLA - GHEDI", dal km 1+000 al km 1+100, nel territorio del Comune di Bagnolo Mella, a decorrere dalle ore 07:00 del giorno 14 aprile 2025 fino alle ore 20:00 del giorno 18 aprile 2025, sia istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, il divieto di sorpasso e la riduzione del limite di velocità massima a scalare a 30 km/h in avvicinamento e in corrispondenza del cantiere stradale;
 2. Che la regolamentare segnaletica sia installata a cura e spese della Società Autovia Padana s.p.a., che dovrà operare nel pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel del vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e del decreto ministeriale del 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", nonché del Piano operativo di sicurezza;
 3. Che l'apposito pannello recante quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D.P.R. 495/1992 sia installato in prossimità del cantiere di durata superiore a 7 giorni lavorativi;
 4. Che gli atti autorizzativi/concessori relativi ai lavori o all'occupazione siano tenuti sul luogo dei lavori o dell'occupazione, affinché, ai sensi dell'art. 27 comma 10 del Codice della strada, possano essere presentati dall'impresa ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12 del Codice della strada;
 5. Che gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;
 6. L'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.
- Sorvegliante di Zona – Sig. Giacomo Efrem Scalmana – gscalmana@provincia.brescia.it

- Società Autovia Padana s.p.a.: autoviapadana@legalmail.it
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs.interno.it
- Comune di Bagnolo Mella: protocollo.comune.bagnolomella.bs.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs.poliziadistato.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: dipps202.0300@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo.areu.lombardia.it
- FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai.it
- ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
- Polizia Provinciale - sede
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico - redazione.brescia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il Funzionario E.Q.

1/pr/LZ

LUISA ZAVANELLA

Brescia, lì 07-04-2025